

**L.R. 18 maggio 2000, n. 95.**

**Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.**

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 giugno 2000, n. 18.

**Art. 1** - *Finalità generali ed ambito di applicazione.*

**Art. 2** - *Definizioni.*

**Art. 3** - *Soggetti istituzionali attuatori.*

**Art. 4** - *Esercizio associato di funzioni.*

**Art. 5** - *Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.*

**Art. 6** - *Classificazione del territorio montano*

**Art. 7** - *Obiettivi generali in campo economico e territoriale.*

**Art. 8** - *Piano di sviluppo socioeconomico*

**Art. 9** - *Carta di destinazione d'uso del territorio.*

**Art. 10** - *Programma operativo annuale*

**Art. 11** - *Tutela delle aree destinate a verde agricolo.*

**Art. 12** - *Valorizzazione del patrimonio edilizio.*

**Art. 13** - *Interventi di salvaguardia ambientale e territoriale.*

**Art. 14** - *Tutela del patrimonio forestale e dei boschi.*

**Art. 15** - *Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno.*

**Art. 16** - *Strutture di gestione forestale.*

**Art. 17** - *Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali.*

**Art. 18** - *Attività produttive agricole.*

**Art. 19** - *Interventi a favore della ricomposizione fondiaria.*

**Art. 20** - *Valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agro-alimentari.*

**Art. 21** - *Artigianato e mestieri tradizionali della montagna.*

**Art. 22** - *Turismo rurale montano.*

**Art. 23** - *Incentivazione del turismo montano.*

**Art. 24** - *Sicurezza e tutela delle attività turistiche in ambito montano.*

- Art. 25** - *Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni tradizionali.*
- Art. 26** - *Caccia, pesca e prodotti del sottobosco.*
- Art. 27** - *Insediamenti produttivi.*
- Art. 28** - *Attività estrattive e di cava.*
- Art. 29** - *Protezione civile.*
- Art. 30** - *Attività commerciali.*
- Art. 31** - *Sistema della viabilità locale.*
- Art. 32** - *Incentivi per l'insediamento in ambito montano e per il miglioramento della qualità della vita.*
- Art. 33** - *Approvvigionamento energetico, benefici e deroghe.*
- Art. 34** - *Obiettivi generali in campo sociale e culturale.*
- Art. 35** - *Decentramento di attività e servizi.*
- Art. 36** - *Interventi di razionalizzazione dei servizi e deroghe per la localizzazione di servizi pubblici.*
- Art. 37** - *Programmi di informatizzazione.*
- Art. 38** - *Servizi sociali ed interventi in favore della famiglia.*
- Art. 39** - *Servizi sanitari.*
- Art. 40** - *Edilizia residenziale e pubblica.*
- Art. 41** - *Servizi scolastici.*
- Art. 42** - *«Scuola per la montagna» e collaborazione con le Università abruzzesi.*
- Art. 43** - *Catalogazione dei beni storico-culturali.*
- Art. 44** - *Itinerari della montagna abruzzese.*
- Art. 45** - *Valorizzazione della cultura della montagna.*
- Art. 46** - *Trasporti pubblici.*
- Art. 47** - *Osservatorio regionale della montagna.*
- Art. 48** - *Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano*
- Art. 49** - *Organi di coordinamento e consultazione.*
- Art. 50** - *Consulta regionale per la montagna.*

**Art. 51** - *Legislazione specifica per la montagna e termini temporali.*

**Art. 52** - *Norma finanziaria.*

**Art. 53** - *Abrogazione di norme.*

**Art. 54** - *Dichiarazione di urgenza.*

## **Estratto**

### **TITOLO I**

#### **Finalità e norme generali**

##### **Art. 1**

*Finalità generali ed ambito di applicazione.*

1. La Regione Abruzzo assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente ed investe adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale.
2. La Regione favorisce intese con le regioni appenniniche, con lo Stato e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comuni finalizzate allo sviluppo delle zone montane ed alla nascita del distretto rurale d'Europa.
3. La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e con la normativa statale, disciplina gli interventi ordinari e speciali per il territorio montano della Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge trovano applicazione nei territori dei comuni, compresi interamente o parzialmente nell'ambito delle Comunità montane.

##### **Art. 2**

*Definizioni.*

1. Ove non diversamente specificato nei successivi articoli, si intende per:
  - a) Comunità montane, gli Enti locali riordinati con la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92;
  - b) comuni montani, i comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di una Comunità montana;

c) Ambito montano o zona montana, la parte del territorio regionale compresa nel perimetro delle Comunità montane e quella individuata ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 3**

#### *Soggetti istituzionali attuatori.*

1. I soggetti istituzionali attuatori della presente legge sono le Comunità montane, i comuni montani e le province, nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

2. Sono fatte salve le competenze dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, istituiti con legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dei Consorzi di bonifica presenti nel territorio della Regione.

### **Art. 4**

#### *Esercizio associato di funzioni.*

1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, le Comunità montane, anche in consorzio tra loro, promuovono l'esercizio associato di funzioni di competenza comunale.

2. Nell'ambito montano della Regione, spetta alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o di quelle ad esse delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza.

3. I comuni possono delegare alle Comunità montane le più ampie funzioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, per la realizzazione di opere di competenza comunale, per la progettazione e l'attuazione di interventi di carattere sovracomunale.

4. Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, le Comunità montane possono, altresì, promuovere accordi di programma ai sensi della normativa vigente.

5. Le province possono delegare alle Comunità montane le funzioni loro attribuite dalla Regione e subdelegare le funzioni delegate, laddove è da ritenersi conveniente lo svolgimento a livello sovracomunale.

## **TITOLO II**

### **Azioni ed interventi nel sistema economico e territoriale**

## **Art. 8**

### *Piano di sviluppo socioeconomico <sup>(10)</sup>.*

1. Le Comunità montane individuano nel Piano di sviluppo socioeconomico, di seguito definito Piano, e nel Programma operativo annuale di cui al successivo art. 10, le concrete forme di attuazione delle azioni previste dalla presente legge.

2. Il Piano ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale.

3. Il Piano ha la stessa durata temporale del Programma regionale di sviluppo. Al Piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nei corso della sua validità, purché in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Le Comunità montane provvedono alla opportuna concertazione con gli Enti parco e le Comunità del parco prima dell'adozione del Piano.

4. Le Comunità montane adottano o aggiornano il Piano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le eventuali spese per la redazione o l'aggiornamento del Piano possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.

5. Il Piano è adottato dal Consiglio della Comunità montana con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente.

6. Il Piano, dopo l'adozione, è trasmesso alla Giunta regionale, all'Amministrazione provinciale ed ai comuni che compongono la Comunità montana.

6-bis. Ai fini dell'approvazione, il Consiglio provinciale esamina lo strumento programmatico entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, il piano si intende approvato <sup>(11)</sup>.

6-ter. In caso di approvazione condizionata, la Comunità provvede ad inviare alla Provincia i provvedimenti di adeguamento richiesti, entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del Piano è adottata dal Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari <sup>(12)</sup>.

7. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle variazioni e agli aggiornamenti del Piano.

8. Le Comunità montane supportano i comuni nella predisposizione delle progettazioni da ricomprendere all'interno del Piano e dei programmi pluriennali di intervento.

9. La mancata adozione ovvero il mancato adeguamento del Piano, nei termini stabiliti al comma 4, comporta una diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo nella misura del 10%, con effetto dall'anno successivo alla avvenuta inadempienza e fino al superamento dell'inadempienza stessa.

10. Le quote non assegnate alle Comunità montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 9, sono destinate a finanziare i progetti pilota di cui all'art. 48 della presente legge.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, L.R. 5 agosto 2003, n. 11 gli strumenti di programmazione delle Comunità montane sono quelli previsti e disciplinati dal presente articolo e dall'art. 10.

(11) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 5 agosto 2003, n. 11.

(12) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 5 agosto 2003, n. 11.

## **Art. 11**

### *Tutela delle aree destinate a verde agricolo.*

1. Gli strumenti urbanistici dei comuni montani non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto delle medesime.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 possono essere richieste modificazioni all'uso dei terreni solo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi pubblici di interesse collettivo, per infrastrutture di tipo turistico o per eccezionali esigenze da motivarsi in modo circostanziato, altrimenti non diversamente localizzabili.

3. Al fine di incentivare il recupero ed il riutilizzo del patrimonio edilizio rurale esistente nei comuni montani, il Servizio regionale competente per materia individua specifiche deroghe per consentire l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto delle tipologie costruttive e con l'utilizzazione di materiali atti a valorizzare il paesaggio montano e rurale.

## **Art. 13**

### *Interventi di salvaguardia ambientale e territoriale.*

1. Le Comunità montane, nell'ambito dei propri piani di sviluppo socio-economico, indicano gli interventi prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi sono diretti alla difesa del suolo, al

risanamento delle acque, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni e degli edifici rurali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono attuazione, per la parte di competenza, dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

3. La Regione riconosce e remunera, nei limiti delle risorse programmate, i servizi d'interesse generale svolti dall'agricoltore e dal proprietario di terreni, in ambito montano, anche non imprenditore agricolo a titolo principale. A tal fine può concedere, attraverso le Comunità montane, a imprenditori singoli o associati contributi sino ad un massimo del 60% della spesa documentata per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale all'interno dell'azienda o dell'area di proprietà, per la tutela delle tradizionali tecniche agricole e per la valorizzazione delle produzioni tipiche; la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà e le iniziative degli enti pubblici.

4. La Giunta regionale determina i criteri e gli ambiti applicativi per i contributi di cui al comma 3) nonché le forme ed i modi della collaborazione con le Comunità montane.

#### **Art. 14**

##### *Tutela del patrimonio forestale e dei boschi.*

1. A decorrere dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme recate dalla legge regionale n. 28/1994 e dalla legge regionale n. 106/1994, la regione affida alle Comunità montane i compiti di manutenzione e di conservazione del patrimonio silvo - pastorale, nonché quelli di tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale dei boschi <sup>(18)</sup>.

2. Con la stessa decorrenza i finanziamenti per gli interventi di forestazione e di sistemazione idraulico - forestale sono assegnati, per ciò che concerne l'ambito montano, direttamente alle Comunità montane.

3. Le modalità di riparto delle risorse relative ai programmi di forestazione e di sistemazione idraulico - forestale sono determinate dalla Giunta regionale.

4. Le Comunità montane, nel rispetto dei criteri, procedure e priorità indicati dalla legge regionale n. 28/1994 e dalla legge regionale n. 106/1994, predispongono appositi bandi di evidenza pubblica per l'assegnazione di contributi ai fini del finanziamento di progetti presentati da soggetti pubblici e privati realizzatori degli interventi.

5. Le Comunità montane possono riservare una quota fino al 40% delle risorse loro assegnate per interventi a gestione diretta, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti. Laddove le Comunità montane non intendono avvalersi di detta facoltà l'intero importo assegnato è utilizzato nel rispetto della normativa regionale sopra richiamata.

(18) Con nota n. 870/1082 C.G. del 5 maggio 2000, il Commissario del Governo nella Regione Abruzzo, nel trasmettere debitamente vistata la presente legge, ha comunicato che: «Il Governo ne ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2000 osservando, con l'occasione:

a) circa il comma 1 dell'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 37 che per le funzioni ivi indicate il Sistema Informativo della Montagna, curato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Costituisce Strumento idoneo;

b) circa il comma 3 dell'articolo 9, il comma 1 dell'articolo 14 ed il comma 2 dell'articolo 15, che il Corpo Forestale dello Stato può prestare la sua collaborazione.

## **Art. 15**

### *Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno.*

1. Le Comunità montane promuovono la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale <sup>(19)</sup>.

2. Tutte le strutture di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, definite all'art. 16 della presente legge, possono formulare un programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse naturali delle aree protette, l'esecuzione degli interventi di forestazione ed agricoltura eco - compatibile, la manutenzione del territorio, la ricostituzione ambientale, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione idraulico - forestale. Il programma è approvato dalla Comunità montana. Il programma, ove approvato dalla Comunità montana, potrà essere finanziato o cofinanziato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della presente legge.

3. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano di settore, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di filiera. Il piano di settore può prevedere anche accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola o associata, e operatori del settore del legno per l'ottimale utilizzazione delle risorse forestali. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.

4. Nella predisposizione del piano di settore di cui al comma 3, la Regione riconosce una specifica priorità ai territori montani che non sono compresi nel perimetro dei parchi nazionali o regionali.

(19) Con nota n. 870/1082 C.G. del 5 maggio 2000, il Commissario del Governo nella Regione Abruzzo, nel trasmettere debitamente vistata la presente legge, ha comunicato che: «Il Governo ne ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2000 osservando, con l'occasione:

a) circa il comma 1 dell'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 37 che per le funzioni ivi indicate il Sistema Informativo della Montagna, curato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Costituisce Strumento idoneo;



b) circa il comma 3 dell'articolo 9, il comma 1 dell'articolo 14 ed il comma 2 dell'articolo 15, che il Corpo Forestale dello Stato può prestare la sua collaborazione.

## **Art. 16**

### *Strutture di gestione forestale.*

1. Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono:

a) Il consorzio forestale costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del R.D. n. 3267 del 1923 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o generale di cui al citato R.D. n. 3267 del 1923;

c) Il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà private;

d) Il consorzio di miglioramento fondiario costituito ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. n. 215 del 1933;

e) Le associazioni di proprietari;

f) Le cooperative.

2. Le Comunità montane possono promuovere e, sostenere le attività delle strutture di gestione, concedendo contributi specifici per le loro attività, non rientranti fra quelli del precedente art. 14, in relazione:

a) alle caratteristiche forestali e boschive ed all'intensità degli interventi attivabili;

b) all'ampliamento della sfera operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di proprietà privata;

c) alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti locali e demani civici idonei a contenere il degrado fondiario;

d) alla presenza di aziende diretto - coltivatrici che assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione delle pluriattività previste dalla normativa statale per la montagna;

e) alla gestione nei parchi o nelle riserve naturali regionali dei servizi di manutenzione del territorio;

f) allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità attivabile dalle iniziative proposte.

## **Art. 17**

### *Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali.*

1. La Regione riconosce le organizzazioni montane che gestiscono i beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva, comunque denominate, quali soggetti concorrenti alla tutela sociale ed economica del territorio montano.
2. Ferme restando le prerogative di cui alla legge n. 1766/1927, del R.D. n. 332/1928, della legge n. 278/1957 e della L.R. n. 25/1988 e successive modifiche ed integrazioni, alle organizzazioni di cui al comma 1 è attribuita, per loro richiesta, la personalità giuridica di diritto Privato, previa verifica della sussistenza di presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.
3. Ciascuna organizzazione è retta da uno statuto e dalle consuetudini.
4. I beni costituenti il patrimonio comune delle organizzazioni sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili, con destinazione di uso agro-silvo-pastorale.
5. Le organizzazioni montane, nel rispetto degli strumenti urbanistici, possono modificare la destinazione dei beni per consentire la realizzazione di interventi funzionali ad attività del settore primario e di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali nonché per la realizzazione di infrastrutture turistiche.
6. La Giunta regionale sentite le organizzazioni interessate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le norme relative all'organizzazione e alla gestione patrimoniale delle organizzazioni montane di cui al presente articolo, nonché delle forme di coordinamento operativo fra le stesse e gli enti locali.

## **Art. 18**

### *Attività produttive agricole.*

1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e valorizzazione del territorio montano.
2. La Regione promuove la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano anche attraverso la corresponsione di incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi produttivi, lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
3. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera delle zone montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento di redditi adeguati, le Comunità montane possono concedere agli imprenditori agricoli, singoli od associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 «Misure

urgenti nel settore lattiero-caseario» nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'art. 10 della stessa legge, nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovi-caprini di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2066/92 e 2069/92.

4. Al fine di mantenere diffusa la pratica dell'utilizzo dei pascoli montani esistenti, ai conduttori di pascoli possono essere concessi contributi per la permanenza estiva del conduttore, del personale di aiuto e per ciascun capo monticato.

5. Ai proprietari dei pascoli possono essere concessi contributi, per il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture accessorie funzionali all'attività svolta.

6. Possono inoltre essere concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su versanti in tutto o in parte abbandonati ed incolti.

7. Il Sindaco del Comune, sul cui territorio si svolge l'attività di pascolo montano, certifica il regolare svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 6.

## **Art. 19**

### *Interventi a favore della ricomposizione fondiaria.*

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e lo sviluppo dell'attività agricola la Regione accorda contributi e finanziamenti per l'acquisto e la permuta di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice e promuove, attraverso i Comuni e le Comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione dei terreni incolti produttivi, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18 e i 60 anni;

d) ai proprietari di terreni, anche non coltivatori diretti dello stesso comune, per i terreni confinanti e/o resi confinanti;

e) ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale anche se non residenti;

f) a qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non residente nella zona o extracomunitaria, che presenti idoneo progetto per la costituzione di nuove aziende agricole nel rispetto degli obiettivi dell'intera legge.

2. Ai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 possono essere concessi solo contributi, e nella misura massima pari ai costi sostenuti per spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, debitamente documentati.

3. Per gli obiettivi di cui al comma 1, in prima applicazione:

a) i Comuni:

1) individuano, attraverso specifico censimento ed entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, tutti i terreni incolti produttivi del loro territorio ed i relativi proprietari;

2) contattano, entro i successivi 45 giorni, tali proprietari ed acquisiscono la loro eventuale disponibilità alla cessione volontaria a terzi al prezzo corrispondente al vigente valore agricolo medio della zona per terreni incolto-produttivi, determinato dalla Giunta regionale - I Dipartimento - Lavori Pubblici ai sensi del 1° comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) acquisiscono, attraverso bando pubblico e contestualmente agli adempimenti di cui al precedente punto 2), eventuali richieste di altri proprietari di terreni nel territorio comunale, comunque coltivati, per la loro alienazione con le finalità e con i benefici della presente legge, al prezzo del valore agricolo medio vigente relativo alla coltivazione in essere, determinato come al precedente punto 2), ridotto del 20%;

4) rimettono agli organi di presidenza della Comunità montana di appartenenza i risultati delle indagini di cui sopra entro 30 giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 2).

b) Le Comunità montane:

1) provvedono alla classificazione ed alla costituzione di fondi alienabili, in base all'estensione ed all'ubicazione, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati rimessi dai Comuni;

2) acquisiscono, attraverso idonea informazione e pubblicità, entro i successivi 30 giorni, i nomi di tutti gli interessati all'acquisto dei terreni come sopra ritenuti alienabili e fissa il loro prezzo di alienazione, che non può essere inferiore al prezzo di acquisizione né superare di oltre il 10% il valore agricolo

medio vigente nella zona per la coltura in essere, determinato come al precedente punto 2), lettera a);

3) individuano, fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, tra quanti si sono proposti, le priorità di acquisizione nel rispetto dell'ordine di cui al precedente comma 1, e degli obiettivi del presente articolo;

4) predispongono i contratti tipo, stipulano convenzioni con i roganti e definiscono i criteri d'impegno (cauzioni e tempi) sia per i venditori che per gli acquirenti;

5) convocano le parti interessate e concordano con essi ed i roganti la data per la stipula degli atti di compravendita, cui partecipano anche per l'incasso dell'eccedenza del prezzo di compravendita, predeterminato come al precedente punto 2) e per la restituzione delle cauzioni incamerate con gli atti d'impegno;

6) acquisiscono le istanze di contributi e di finanziamenti; qualora i contributi e i finanziamenti risultino spettanti, trasmettono le istanze alla Regione Abruzzo - Assessorato all'Agricoltura -, per la loro liquidazione; la Regione provvede con le disponibilità di cui al comma 1 entro 60 gg. dalla loro ricezione direttamente ai beneficiari nei modi indicati dagli stessi beneficiari nella relativa istanza;

7) Possono acquistare direttamente tutti i terreni alienabili e privi di potenziali acquirenti, che se non rivenduti entro sei mesi dalla data del loro acquisto possono essere concessi in affitto o in appalto ad imprenditori agricoli della zona.

4. Per gli stessi obiettivi di cui al comma 1, successivamente:

a) i comuni seguitano con il proprio ufficio tecnico a recepire ed a trasmettere alle comunità montane di appartenenza istanze di alienazioni e acquisizioni di terreni;

b) le comunità montane danno seguito con le proprie strutture e con i criteri su esposti agli adempimenti loro affidati anche per l'alienazione a terzi di terreni resi alienabili successivamente dai comuni per gli obiettivi della presente legge.

5. Il maggiore incasso dall'alienazione rispetto all'acquisizione costituisce un fondo speciale per le comunità montane, da utilizzare per i pagamenti e gli incassi conseguenti alle operazioni immobiliari di cui al punto 7) della lettera b) del comma 3 della presente legge e per la realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate agli obiettivi della stessa legge.

6. Qualora i terreni oggetto del presente articolo non vengono coltivati entro un anno dalla data di concessione dei contributi o nei 10 anni successivi alla stessa data siano alienati, divisi o sia modificata la loro destinazione, i soggetti

beneficiari decadono dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi legali <sup>(20)</sup>.

(20) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 giugno 2006, n. 21. Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori. 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria, la Regione accorda la priorità nel finanziamento per l'acquisto di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari», delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo la modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;

c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti in comuni montani.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 le Comunità montane possono concedere contributi a copertura totale o parziale delle spese per gli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

3. Qualora i terreni oggetto del presente articolo, nei 10 anni successivi alla data di concessione dei contributi, siano alienati, divisi o sia modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi legali.

4. Le Comunità montane ed i comuni possono attivare procedure di acquisizione dei terreni agricoli per favorire la costituzione di aziende agricole di sufficiente dimensione. I fondi acquisiti potranno essere concessi in affitto o in appalto ad imprenditori agricoli.».

## **Art. 20**

### *Valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agro-alimentari.*

1. La Giunta regionale promuove la costituzione di organizzazioni di produttori o di trasformatori ai sensi della normativa vigente, relativi alla Denominazione di origine protetta (D.O.P.) e Indicazione geografica protetta (I.G.P.) ed alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. Le iniziative sono volte a consentire adeguato riconoscimento, tutela e valorizzazione ai prodotti tipici delle zone montane.

2. Le Comunità montane tutelano e valorizzano, anche attraverso la concessione di contributi alle aziende produttrici, singole od associate, o di loro consorzi di tutela, i prodotti tipici del territorio di competenza. Favoriscono la costituzione di consorzi di produttori e svolgono attività di studio e di ricerca per il riconoscimento dei prodotti tipici.

## **Art. 21**

### *Artigianato e mestieri tradizionali della montagna.*

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'Anci, l'Uncem e L'UPA, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna abruzzese e definisce le azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei prodotti.
2. Le Comunità montane e le province fuori degli ambiti montani definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione; nelle more delle azioni regionali, province e le Comunità montane agiscono sulla base della propria programmazione.

## **Art. 22**

### *Turismo rurale montano.*

1. La Regione Abruzzo valorizza le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambito montano attraverso interventi a favore del turismo rurale montano, al fine di ampliare l'offerta turistica complessiva e favorire il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro.
2. Per turismo rurale montano si intendono le attività di ricezione ed ospitalità, di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, commercializzazione diretta di prodotti agro-alimentari propri, di artigianato artistico e tradizionale, attività sportive, del tempo libero e di servizio; nonché le attività agrituristiche, finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale montano.
3. Le attività di turismo rurale montano possono essere svolte da soggetti in possesso delle autorizzazioni necessarie per:
  - a) esercizi alberghieri;
  - b) esercizi extra-alberghieri;
  - c) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande;
  - d) esercizi agrituristici;
  - e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta, lo sport ed il tempo libero;
  - f) tutte le attività riconducibili al turismo rurale montano.

4. Per beneficiare della qualifica di operatore turistico rurale montano, nei settori della ricettività e della ristorazione, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) l'attività deve essere svolta in immobili ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, ovvero nei centri storici o in nuclei abitati con popolazione fino a 500 abitanti;

b) in particolare l'attività di ristorazione deve essere basata sulla gastronomia tipica della zona, con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende operanti nell'ambito montano.

5. Il Servizio regionale competente per materia predispone gli elenchi degli operatori turistici rurali montani suddivisi nelle tipologie d'esercizio di cui al comma 3.

6. Gli imprenditori iscritti negli elenchi di cui al comma 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti dai programmi comunitari a gestione regionale e dalle leggi regionali.

7. La Giunta regionale, con il supporto dell'Azienda di promozione turistica regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, realizza un idoneo marchio del turismo rurale montano, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile, in eventuale aggiunta ai marchi o simboli regionali e locali.

8. Gli operatori del turismo rurale montano devono esporre il marchio di cui al comma 7 unitamente al documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale.

9. Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei programmi di turismo rurale montano, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro di edifici nei centri storici e dei nuclei abitativi fino a 500 abitanti, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

10. Le Comunità montane, attraverso le dotazioni del Fondo, ed i comuni montani possono favorire l'accessibilità della generalità dei turisti alle offerte di turismo rurale montano e possono concedere contributi finalizzati ad Associazioni e Comitati non aventi fini di lucro, per l'organizzazione di manifestazioni tradizionali, anche di carattere religioso, e di iniziative promozionali dei prodotti agro - alimentari ed artigianali della montagna abruzzese.

## **Art. 23**

### *Incentivazione del turismo montano.*



1. La Regione Abruzzo incentiva il turismo montano in tutte le sue forme, riconoscendone le caratteristiche fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sviluppa programmi ed azioni finalizzati alla riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli Enti locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed all'incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi turistici e sportivi, alla messa in sicurezza dell'utenza anche con il sostegno di opportune polizze e garanzie assicurative.

3. Gli esercenti di impianti a fune, comunque denominati, svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale le strutture relative allo svolgimento di tali attività sono considerate di pubblica utilità.

4. L'area sciabile prevista negli strumenti urbanistici comunali è ugualmente considerata area di pubblica utilità.

#### **Art. 24**

##### *Sicurezza e tutela delle attività turistiche in ambito montano.*

1. Le Comunità montane, attraverso la collaborazione con le province, i comuni e le Aziende ULS, promuovono azioni intese a sensibilizzare i turisti per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizzano i servizi di supporto logistico, l'organizzazione sanitaria e di soccorso esistente.

2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le forze dell'ordine, il Corpo forestale dello Stato e le associazioni di volontariato riconosciute, per il presidio delle zone montane, la prevenzione di comportamenti potenzialmente rischiosi per l'incolumità delle persone e l'applicazione delle norme di sicurezza.

3. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di convenzioni, da parte dei gestori di attività turistiche con le compagnie di assicurazione, intese a realizzare polizze automatiche di copertura assicurativa dell'utente della montagna abruzzese, correlate all'emissione del documento di utilizzo degli impianti ovvero alla fruizione delle strutture ricettive. La Regione Abruzzo, o per essa la Comunità montana competente per territorio, sostiene con opportuni contributi i gestori che attivano le suddette azioni di garanzia.

#### **Art. 26**

##### *Caccia, pesca e prodotti del sottobosco.*

1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono parte dell'economia locale e vanno finalizzate alla creazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali locali.

2. La Regione modifica e integra la legislazione vigente nelle materie di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per renderla coerente con i suoi obiettivi generali e provvede al riconoscimento del diritto dei conduttori dei boschi sui prodotti del sottobosco.

3. La Regione nel determinare la nuova disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco riconosce specifiche deroghe ai cittadini residenti nell'ambito montano.

4. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvedono all'attribuzione preferenziale degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi rustici, la cui azienda sia ubicata nelle zone montane.

5. Le Comunità montane, nell'ambito delle proprie iniziative, possono promuovere e realizzare aziende faunistico - venatorie d'intesa con le province ed aziende agriturismo venatorie, per il raggiungimento delle finalità recate dal presente articolo.

### **TITOLO III**

#### **Azioni ed interventi nel sistema sociale e culturale**

##### **Art. 43**

###### *Catalogazione dei beni storico-culturali.*

1. La Giunta regionale realizza, in collaborazione con le province, le Comunità montane, i comuni, gli Enti Parco, le Sovrintendenze ed il sistema delle Università Abruzzesi, il catalogo dei beni storico - culturali della montagna abruzzese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione.

2. Il catalogo comprende le seguenti sezioni:

a) beni ambientali e naturalistici;

b) centri storici;

c) beni archeologici e storici;

d) altri beni culturali legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo.

3. La Giunta regionale propone al Consiglio il regolamento per la realizzazione del catalogo, per la sua gestione e per l'aggiornamento periodico.

4. La Giunta regionale predispone annualmente un programma per la valorizzazione dei beni inseriti nel catalogo, realizzando adeguate iniziative per lo studio e per la conoscenza dei luoghi e di quanto vi si trova.

#### **Art. 48**

*Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano <sup>(27)</sup>.*

1. La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità montane.

2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.

3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.

4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione dagli Enti pubblici ovvero presentati da una o più Amministrazioni provinciali, oppure da almeno due Comunità montane, o da almeno due comuni appartenenti a due diverse Comunità montane, o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane <sup>(28)</sup>.

*(27) Con Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1078 con Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 1137 e con Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 659 sono stati approvati i progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano ai sensi del presente articolo.*

*(28) Comma così modificato dall'art. 133, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto dall'art. 1, comma 9, L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.*

### **TITOLO IV**

#### **Organismo di consultazione**

#### **Art. 49**

*Organi di coordinamento e consultazione.*

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione delle politiche per la montagna e con l'obiettivo di raccogliere

indicazioni, suggerimenti e coordinare le iniziative di attuazione della presente legge, è riformulata la composizione della Consulta per la montagna istituita con la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 50**

### *Consulta regionale per la montagna.*

1. La Consulta regionale per la montagna, istituita con la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, è così composta:

- a) Il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, che la presiede;
- b) Cinque Consiglieri regionali, dei quali tre di maggioranza e due di minoranza, nominati dal Consiglio regionale;
- c) I Presidenti regionali dell'UNCEM, dell'UPA e dell'ANCI;
- d) Il Dirigente della Direzione programmazione, Riforme istituzionali e rapporto con gli Enti Locali competente per materia;
- e) I Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- f) I Presidenti delle Comunità montane o loro delegati;
- g) I Presidenti degli Enti Parco nazionali o regionali interessanti l'ambito montano;
- h) I Presidenti delle Comunità dei Parchi interessanti l'ambito montano;
- i) Quattro rappresentanti delle amministrazioni separate, uno per ogni provincia, designati dall'Unione regionale delle amministrazioni separate;
- j) Il rappresentante regionale del Club alpino italiano (C.A.I.);
- k) Il rappresentante regionale dell'Associazione nazionale alpini (A.N.A.);
- l) Il Presidente dell'Azienda di promozione turistica regionale;
- m) Un rappresentante designato della FEDERBIM regionale;
- n) I rappresentanti regionali delle Associazioni degli imprenditori;
- o) I rappresentanti regionali delle Associazioni sindacali dei lavoratori;
- p) I rappresentanti regionali delle Associazioni dei commercianti;
- q) I rappresentanti regionali delle Associazioni degli artigiani;

- r) I Presidenti delle Camere di commercio industria, agricoltura e artigianato;
- s) Il Presidente regionale dell'Associazione nazionale Segretari Comunità montane della Regione Abruzzo.
- t) Un rappresentante del CRESA;
- u) Un rappresentante delle Associazioni di volontariato per la famiglia;
- v) I rappresentanti regionali della cooperazione;
- w) I rappresentanti regionali delle Associazioni degli agricoltori;
- y) I Consiglieri nazionali UNCEM residenti nella Regione Abruzzo;
- z) Un Sindaco per ciascuna Comunità montana, eletto dai Sindaci dei comuni componenti la Comunità montana;
- aa) Un rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;
- bb) Un rappresentante designato dalle Associazioni dei Produttori montani.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le nomine e le designazioni, provvede con proprio decreto a costituire la Consulta regionale per la montagna.

3. La Consulta per la montagna è organo della Giunta e del Consiglio regionale con poteri consultivi, in merito alla definizione e al coordinamento della politica regionale sulla montagna. La Consulta esprime i pareri entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, gli organi della Regione possono prescindere dal parere.

4. La Consulta per la montagna si riunisce almeno due volte l'anno, per iniziativa del Presidente della Consulta ovvero per richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei componenti della Consulta stessa.

5. La Consulta è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Le determinazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segreteria tecnica della Consulta sono svolte da un funzionario della Regione.

6. Per l'attività svolta in seno alla Consulta per la montagna, ai componenti assegnati competono i permessi, i rimborsi spese e le indennità di missione a carico degli enti di appartenenza, secondo la normativa vigente per gli stessi enti.

## **TITOLO V**

## **Norme finali**

### **Art. 51**

#### *Legislazione specifica per la montagna e termini temporali.*

1. Gli atti legislativi della Regione, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere normative specifiche della materia trattata con riferimento alle zone montane.
2. Il principio generale di cui al comma 1 è attuato ogni volta che risulta necessario provvedere a normare la materia trattata in maniera differenziata, in considerazione degli elementi generali di principio e di attuazione pratica introdotti con la presente normativa.
3. Laddove non diversamente specificato, gli adempimenti di competenza della Regione ovvero degli Enti locali, sono svolti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di assicurare lo scambio di informazioni e notizie di specifico interesse tra le diverse Direzioni regionali su questioni attinenti le problematiche generali delle zone montane, è individuata la Direzione regionale programmazione, Riforme istituzionali e rapporti con gli Enti locali, quale struttura competente per materia. Detta Direzione coordina le iniziative nonché l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge e assicura il collegamento tecnico - amministrativo con la Consulta, di cui all'art. 51.
5. L'attuazione dei principi e delle disposizioni della presente legge, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza regionale, ove non diversamente previsto, è disposta secondo le normative di cui alla L.R. n. 77/1990.

### **Art. 52**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle azioni previste nella presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi alle leggi di settore iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi finanziari e con gli stanziamenti del «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» di cui all'art. 5.
2. Gli stanziamenti relativi al Fondo sono determinati con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ed hanno carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti delle singole leggi di settore ed ai trasferimenti, ordinari alle Comunità montane.

L'ammontare dei benefici concessi dalle Comunità Montane ai sensi della presente legge non può, in alcun caso, superare il limite del "de minimis" ed il

massimale del cumulo su un periodo di tre anni imposti dai vigenti orientamenti comunitari in materia di aiuti o finalità regionali <sup>(29)</sup>.

3. L'erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi previsti dalla presente legge o con il Fondo per la montagna sono erogati nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato <sup>(30)</sup>.

(29) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(30) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

### **Art. 53**

#### *Abrogazione di norme.*

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 1° dicembre 1995, n. 134;

b) la legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95;

c) la legge regionale 21 aprile 1998, n. 27.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili con essa.

3. Sono fatti salvi gli effetti attuativi in corso e, comunque, fino al loro definitivo esaurimento.

### **Art. 54**

#### *Dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)